



COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 15

in data: 25/07/2013

Reg. Pubbl. n. 121 del 02/08/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA PRIMA DI CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: **MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA**

L'anno **DUEMILATREDICI** addi **VENTICINQUE** del mese di **LUGLIO** alle ore **21:00** la sala delle adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1	-DEMICHELI CLEVIO	P	8	-TARTARI GIORGIO	P
2	-RUGGERI DARIO	P	9	-POLLASTRI DORANNA	P
3	-OTTOLINI GIOVANNI	P	10	-SACCANI ANNA	P
4	-DELVO' GIUSEPPE	P	11	-RUGGERI LUCA	P
5	-STRINA ANDREA	A	12	-MANINETTI ALBERTO	A
6	-VIOLA GIUSEPPE	A	13	-BIANCHI SILVIA	P
7	-RIGHI MILENA	P			

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

Partecipano all'assemblea, senza diritto di voto, gli Assessori Esterni **PINI GERMANO**.

Assiste il Segretario Comunale **DOTT. DIOTTI FRANCO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **DEMICHELI CLEVIO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 13 del D.L.n. 201 del 6 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale unica, a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13;
- l'applicazione a regime dell'imposta municipale è fissata al 2015.

CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1^a gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 con il quale è stata attribuita ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

VISTO l'art. 59 del D.Lgs. 446/97 che disciplina la potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili dei Comuni;

PRESO ATTO che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;

RILEVATO che il presente regolamento sull'Imposta Municipale Unica trova il suo fondamento normativo nell'art. 13 della legge n. 201/2011;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU) approvato con deliberazione C.C. n.8 del 04.05.2012;

RITENUTA la necessità di procedere alla modifica del suddetto regolamento a seguito delle variazioni legislative intervenute in materia di IMU e delle relative circolari applicative;

VISTO il Regolamento sull'imposta municipale propria modificato per i motivi sopraccitati, composto da n. 17 articoli, predisposto dagli uffici comunali;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del consiglio comunale all'adozione del presente atto;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la legge 42/2009;

VISTO il D.Lgs.23/2011;

VISTA la Legge N.201/2011;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica ,ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 7 – astenuti n. 3 (Saccani-Bianchi-Ruggeri Luca) – contrari nessuno, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE le modifiche al Regolamento sull' **IMPOSTA MUNICIPALE UNICA** (IMU) che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 17 articoli;
- 2) DARE ATTO che il suddetto Regolamento sostituisce integralmente il Regolamento approvato con la deliberazione C.C. n.8 del 04.05.2012 citata in premessa e modificato con deliberazione C.C. n. 22 del 25/10/2012;
- 3) DI INVIARE la presente deliberazione e l'allegato Regolamento sull'Imposta Municipale Unica al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva) ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione

COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO

(Provincia di Cremona)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04.05.2012
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25.10.2012
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25.07.2013

REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 – Finalità

L'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011 prevede l'anticipo in via sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU).

L'IMU è disciplinata dallo stesso articolo n.13 del decreto n. 201/2011, dagli articoli 8 e 9 del D. lgs 23/2011 e dal D. lgs 504/1992.

L'articolo 14, comma 6 del D. lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare dei Comuni, prevista dagli articoli 52 e 59 del D. lgs 446/1997, anche per l'applicazione dell'IMU.

Le presenti disposizioni regolamentano le modalità di applicazione dell'IMU, integrando la specifica disciplina legislativa in materia, oltre a definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili.

Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa così come definito dall'art. 1 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'IMU si applica agli immobili compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze in base ai presupposti previsti all'art. 2 del D. lgs. 504/1992, tenendo presente che per "abitazione principale" si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. E' abrogata la facoltà di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti.

4. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Art. 3 - Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 2:

- Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione o quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- Il tetto massimo della nuova detrazione sarà di 400 euro da sommare ai 200 per abitazione principale.

Art. 7 - Fabbricati rurali

L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è dello 0,10 % .

Art. 8 - Valore delle aree fabbricabili

Il valore dell'area fabbricabile è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 504/1992.

Il Comune determina annualmente, e per zone omogenee, il valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente, dandone preventiva comunicazione alla cittadinanza, tenuto conto delle zone urbanistiche, degli indici di edificabilità, del concetto di aree fabbricabili di perequazione così come definiti dal Piano Regolatore.

Non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore se l'imposta dovuta per tali aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli determinati dal Comune.

I valori stabiliti valgono per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del regolamento stesso e valgono anche per gli anni successivi fino a nuova determinazione dei valori stessi.

Art. 9 - Rimborso per aree divenute inedificabili

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un'area per la quale è stato regolarmente assolto l'obbligo tributario, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta versata sul valore determinato ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n.504/1992.

Tale rimborso compete per l'anno precedente all'adozione dello strumento urbanistico o della variante. La domanda di rimborso deve avvenire entro tre anni dalla data di approvazione dello strumento.

Art. 10 - Funzionario Responsabile

- La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- Non si effettuano i versamenti d'imposta inferiori ad € 12,00= per ogni anno d'imposta.
- Il comune non effettua rimborso per somme inferiori a 25,00 euro.
- L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

Art. 11 - Disposizioni in materia di autotutela

Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco

F.to DEMICHELI CLEVIO

Il Segretario Comunale

F.to DOTT. DIOTTI FRANCO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Solarolo Rainerio, li 02/08/2013

La sujestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to DOTT. DIOTTI FRANCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

Solarolo Rainerio, li 12/08/2013

Il Segretario Comunale

F.to DOTT. DIOTTI FRANCO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, con parere FAVOREVOLE.

Solarolo Rainerio, li 25/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Diotti Franco



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo

Solarolo Rainerio, li

Il Segretario Comunale
Dott. Diotti Franco

2 AGO 2013